

Regolamento della partecipazione del progetto TeleP@B

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopi della partecipazione

1. Il Comune di Massa Marittima riconosce la partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale, ed alle relative dinamiche decisionali, come un valore irrinunciabile.
2. Il presente Regolamento ha la finalità di rendere effettivo il diritto alla partecipazione sulle decisioni che l'amministrazione comunale è chiamata a programmare attraverso il bilancio annuale.
3. Il Bilancio Partecipato, per le sue caratteristiche di concretezza e semplicità d'accesso, viene individuato come uno strumento fondamentale per il rafforzamento del dialogo tra cittadini e istituzione locale e per garantire maggiore efficienza e trasparenza dell'amministrazione comunale.

Art. 2

Ambiti tematici della partecipazione

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche da sottoporre a procedura partecipata;
2. Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente regolamento.

Art. 3

Aventi diritto alla partecipazione

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità, nella quale sono compresi:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Massa Marittima;
 - b) i cittadini residenti nel Comune di Massa Marittima, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
 - c) gli stranieri e gli apolidi che hanno compiuto sedici anni di età residenti nel Comune di Massa Marittima e iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni;
 - d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune di Massa Marittima stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.

Capo II

Procedura partecipata

Art. 4

Fasi della partecipazione

1. Il procedimento di bilancio partecipato si struttura nelle seguenti fasi:
 - a) individuazione da parte del Sindaco e della Giunta delle aree territoriali da sottoporre a procedura partecipata.
 - b) raccolta delle proposte dei soggetti che partecipano alla procedura partecipata;
 - c) attivazione delle competenze tecniche del comune necessarie a valutare la fattibilità della proposte raccolte nella precedente fase;

- d) approvazione da parte degli aventi diritto;
- e) monitoraggio sulla realizzazione della proposta prescelta.

Art. 5.

Istituti e forme della partecipazione

1. L'amministrazione comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

Art. 6

Suddivisione in aree territoriali;

1. Ai fini della procedura partecipata il territorio comunale può essere suddiviso in aree territoriali che possono coincidere con le unità amministrative decentrate quali frazioni, frazioni montane, rioni e altre.

Art. 7

Azioni di promozione della partecipazione

1. L'amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti.
2. A tale fine l'amministrazione comunale può fare ricorso a figure coadiuvanti la partecipazione quali coordinatori di bilancio partecipato, coordinatori di progetto e altre figure interne o esterne all'Amministrazione stessa volte a facilitare la partecipazione.
3. L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale.
4. L'amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Capo III

Norme finali

Art. 8

Risorse

1. L'amministrazione comunale impegna le risorse necessarie per la gestione della procedura partecipata

Art. 9

Revisione del regolamento

1. Il presente Regolamento è soggetto a valutazione e revisione periodica.